



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2892 del 2023, proposto da

Aldobrandini Camillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, Cassa Depositi e Prestiti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1603/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Cassa Depositi e Prestiti;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Nino Paolantonio e dello Stato Paola Maria Zerman;

Ritenuto che le ragioni dell'appellante siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

ritenuto, tuttavia, necessario, in vista della decisione nel merito della causa, ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 49, comma 3, c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo di che trattasi, già evocati in veste di controinteressati nel giudizio di primo grado;

ritenuto, in particolare, che sia onere della parte appellante procedere a detta integrazione entro il termine di 10 giorni decorrente dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza con espressa autorizzazione a provvedervi anche mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura che rechi l'indicazione del ricorso d'appello, gli estremi della sentenza appellata, la sintesi delle censure, il riferimento al numero della presente ordinanza nonché l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato (e con onere di deposito della prova dell'avvenuta notifica nei 5 giorni successivi);

ritenuti, comunque, sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese processuali della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- fissa – ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. - la discussione di merito della causa alla pubblica udienza del 15 giugno 2023;
- ordina l'integrazione del contraddittorio come in motivazione;

- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Gallone

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO